

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN
MATERIA DI PRESTAZIONI DI TELECONSULTO NEURORADIOLOGICO DA
PARTE DI PERSONALE MEDICO DIPENDENTE DELL'A.O. S.CROCE E
CARLE DI CUNEO A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2**

T R A

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, (in prosieguo denominata "A.O. S. Croce e Carle"), rappresentata dal Direttore Generale dott. Franco RIPA, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo – C.so C. Brunet n. 19/a.

E

L'Azienda Sanitaria Locale CN2 (in prosieguo denominata "ASL CN2") codice fiscale e P.I. 02419170044 rappresentata dal Direttore Generale - dr.ssa Paola MALVASIO, domiciliato ai fini della presente convenzione, in Alba - Via Vida N. 10.

si conviene e si stipula quanto segue:

articolo 1

Oggetto della convenzione

L'A.O. S. Croce si impegna a svolgere a favore dell'A.S.L. CN 2 prestazioni di teleconsulto neuroradiologico su immagini di esami TC, angio TC, RM encefalo e colonna vertebrale, come "*second opinion*" nei casi di maggiore complessità da parte dei Dirigenti Medici della S.S.D. Neuroradiologia;

articolo 2

Modalità della consulenza

Le prestazioni di collaborazione verranno espletate da remoto con modalità di teleconsulto a seguito di richiesta informatica tracciabile da parte del Medico richiedente, tramite piattaforma di invio immagini e di successiva risposta telematica predisposta a cura dell'ASL CN2 dal personale di cui al precedente art. 1), nel rispetto delle prioritarie esigenze della struttura complessa di appartenenza, al di fuori del normale orario di lavoro per circa 8 ore medie mensili e, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 66/03 e dovranno essere autorizzate dal Direttore della S.S.D. Neuroradiologia. Le consulenze verranno erogate nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8-16.

articolo 3

Determinazione dei corrispettivi

L'ASL CN2 si impegna a corrispondere all'A.O. S.Croce e Carle a fronte delle prestazioni e delle attività di collaborazione effettuate dai dirigenti medici il compenso a prestazione pari a € 100,00, oltre IRAP.

L'A.O. S. Croce e Carle emetterà i conseguenti documenti contabili per la liquidazione e l'ASL CN2 provvederà al relativo pagamento nei termini ordinari previsti.

L'A.O. S. Croce e Carle. corrisponderà ai propri dipendenti interessati all'attività di collaborazione le somme di spettanza dopo aver operato la ritenuta del 5% prevista dalla vigente normativa contrattuale.

articolo 4

Sicurezza ambienti di lavoro

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale si applicano le vigenti disposizioni finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

articolo 5

Copertura assicurativa

La copertura assicurativa per i rischi da responsabilità professionale è a carico dell'ASL CN2, salvo i casi di colpa grave, a carico del dirigente, mentre la copertura assicurativa per i rischi di infortunio, ivi compresi quelli "in itinere", è garantita dall'A.O. S. Croce e Carle, fatta salva in quest'ultimo caso, la facoltà di richiedere il relativo rimborso così come disposto dalla Circolare del 15.04.1996 n° 2582.53.790 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

articolo 6

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà validità a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino al 31 dicembre 2026.

Il rapporto convenzionale in oggetto potrà essere rinnovato o prorogato, previo accordo scritto tra le parti e nuova stipula.

La disdetta della convenzione potrà essere presentata da ciascuna delle parti contraenti con due mesi di preavviso a mezzo di comunicazione raccomandata.

articolo 7

Controversie

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

Articolo 8

Privacy

Ciascuna delle parti è titolare autonoma del trattamento dei dati. L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo assicura che i prestatori della consulenza si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ai sensi della convenzione, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa privacy vigente e in particolare dal Reg. UE n. 679/16 e dal D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento citato, L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo rende noto che i dati personali che verranno comunicati dall'ASL CN2 per la stipula della presente convenzione, saranno trattati anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali e verranno conservati come da massimario di scarto in vigore. Sono comunque riconosciuti agli interessati i diritti di cui alla normativa privacy vigente Reg. UE n. 679/16. Il Direttore della S.S.D. Neuroradiologia, in qualità di Designato ex art. 4 del Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati personali, prima dell'inizio dell'attività da parte del Dirigente Medico formalizza per iscritto l'autorizzazione al trattamento dei dati, gli fornisce puntuali istruzioni secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) e gli consegna la comunicazione di nomina, copia dell'autorizzazione generale e delle istruzioni operative aziendali, conformemente alla procedura aziendale.

La mancata autorizzazione prima del trattamento determina la risoluzione immediata della convenzione.

articolo 9
Disposizioni L. n. 190/2012

L'A.O. S.Croce e Carle, in ottemperanza alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n. 190/2012, si impegna all'accettazione integrale del Codice Unico dell'ASL CN2 e al rispetto delle indicazioni del Piano triennale prevenzione corruzione aziendale, pubblicato sul sito aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Altri contenuti" e la sua accettazione costituisce condizione essenziale per la stipula della presente convenzione. Nel caso in cui il comportamento del soggetto convenzionato si configuri come una violazione dei principi del Codice, l'ASL CN2 risolverà la convenzione ed avrà diritto al risarcimento dei danni per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

articolo 10
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme legislative, regolamentari e di contrattazione collettiva nazionale vigenti in materia.

articolo 11
Registrazione della convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a carico dell'ASL CN2.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo,

Per l'AZIENDA SANITARIA LOCALE
A.S.L. CN2
IL DIRETTORE GENERALE
- *Dr.ssa Paola MALVASIO* -

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Franco RIPA